

**Ettore BATTELLI**

Ultimissimi  
**CASI** di  
**DIRITTO**  
**CIVILE**  
**2025**

**PROVA ORALE**



**Neldiritto**  
**Editore**

## **Il danno conseguenza nei contratti caratterizzati dall'anomalia del rischio**

**(Cass. civ., Sez. I, 12 dicembre 2024, n. 32226)**

**di Denysfrancesco Iannozzi**

### **Traccia**

*Tizio, piccolo imprenditore nel settore tessile, si affida alla banca Alfa S.p.a. per investire una parte dei profitti della sua azienda in strumenti finanziari.*

*Il consulente dell'istituto, Caio, gli propone un pacchetto di obbligazioni emesse da una società estera, Beta Ltd., garantendo un rischio molto basso e un rendimento stabile.*

*Dopo alcuni anni, a causa di un crollo del valore delle obbligazioni dovuto a una grave crisi finanziaria della società emittente, Tizio si rende conto che il prodotto acquistato era in realtà altamente speculativo e non conforme al suo profilo di investitore.*

*Scopre inoltre che la banca non lo aveva informato adeguatamente sui rischi e che Beta Ltd. era già da tempo in difficoltà economica, elemento – noto agli esperti del settore – che l'intermediario avrebbe dovuto conoscere e comunicare al cliente.*

*Nel 2025, Tizio decide di citare in giudizio la banca per il risarcimento del danno, ma l'istituto eccepisce la prescrizione, sostenendo che l'investimento era stato sottoscritto nel 2014, e che dunque il termine decennale era ormai decorso.*

*Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, analizzi gli istituti sottesi alle questioni giuridiche e illustri la soluzione più adeguata al caso di specie.*

## 1. Percorso logico-argomentativo

1. Individuare i punti essenziali della traccia: nel caso in esame si è in presenza di un investitore non professionale che subisce una perdita a causa della condotta omissiva e, pertanto, inadempiente, dell'intermediario finanziario.
2. Analizzare la disciplina applicabile: sembra ragionevole ritenere che, nel caso di specie, possano trovare applicazione sia le norme di settore sugli intermediari finanziari (TUF e regolamenti Consob), sia le norme del codice civile concernenti la responsabilità da inadempimento dell'obbligazione (artt. 1176, 1218, 1223 cod. civ.).
3. In primo luogo, occorre verificare se l'intermediario finanziario possa essere ritenuto responsabile, in via contrattuale, nei confronti del cliente, per violazione degli stringenti obblighi di protezione e di informazione previsti dalle norme succitate.
4. In secondo luogo, è necessario comprendere quale sia il momento di decorrenza della prescrizione dell'azione in questione, data la peculiarità della fattispecie. Una volta individuato il *dies a quo*, è doveroso quantificare l'entità del danno conseguenza risarcibile, alla luce del principio di regolarità causale, distinguendo recisamente due concetti: normale fluttuazione di mercato e anomalia del rischio.
5. Alla luce del suesposto percorso argomentativo, è d'uopo elaborare le conclusioni risolvendo le questioni giuridiche poste dalla traccia, chiarendo come gli istituti indicati interagiscano con i diritti di chi, danneggiato dalla volatile operatività degli strumenti finanziari, richieda la tutela risarcitoria.

## 2. Principi e istituti di riferimento: sintesi ricostruttiva

### La responsabilità dell'intermediario finanziario

L'intermediario finanziario ha precisi **obblighi informativi** nei confronti del cliente, derivanti dal d.lgs. n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, c.d. TUF) e dai diversi regolamenti Consob emanati nel corso del tempo (1998, 2007 e 2018).

Tali obblighi impongono di fornire – sia prima che dopo la conclusione del contratto – informazioni chiare, corrette e non fuorvianti sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari proposti. La violazione di questi doveri – danno evento – genera responsabilità da inadempimento dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., con susseguente diritto al risarcimento – danno conseguenza – determinato secondo i criteri di cui agli artt. 1223, 1225 e 1227 cod. civ.

A ben vedere, questa disciplina di settore ricalca l'impostazione codicistica, da cui si possono desumere principi fondamentali del tutto simili, esposti a seguire.

In via generale, l'art. 1176, comma 2, cod. civ. stabilisce che, quando l'obbligazione riguarda l'esercizio di un'attività professionale, la diligenza richiesta non è quella ordinaria del buon padre di famiglia, ma una **diligenza qualificata** – o tecnica – che tenga conto della natura dell'attività svolta.

Nel caso di un intermediario finanziario, è facile comprendere come il livello di diligenza richiesto sia particolarmente elevato, poiché la prestazione negoziale è caratterizzata da un alto grado di tecnicismo. La qualifica di operatore professionale, che tratti con investitori spesso meno esperti, richiede quindi l'adempimento di rigorosi doveri di protezione e di informazione nei confronti dei clienti, sì da far comprendere loro la portata degli investimenti, i rischi ed ogni altro aspetto connesso.

Ciò vale sicuramente durante l'**esecuzione del contratto**, come prescritto anche l'art. 1375 cod. civ., in base al quale il contratto deve essere eseguito secondo buona fede oggettiva.